

## **Codice civile**

### Capo II

#### Delle professioni intellettuali

##### **2230.** Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali <sup>(1)</sup>.